

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

(Causa C-292/08) ⁽¹⁾

(Insolvenza — Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene)

(2009/C 267/37)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: German Graphics Graphische Maschinen GmbH

Convenuta: Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti — Diritti dello «Stato di apertura» del procedimento — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene — Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I

Dispositivo

1) L'art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima di dichiarare l'applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all'art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulano dall'ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001.

2) L'eccezione di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell'art. 4, n. 2, lett. b), di quest'ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all'azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest'ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Causa C-347/08) ⁽¹⁾

[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 — Competenza in materia di assicurazioni — Incidente automobilistico — Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale — Azione di regresso contro l'assicuratore del presunto responsabile — Obiettivo di tutela della parte più debole]

(2009/C 267/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch (Austria) — Interpretazione degli artt. 9, n. 1, lett. b) e 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di assicurazioni — Azione proposta in forza di una surroga ex lege da parte di un organismo di assicurazione sociale dinanzi a un Tribunale del luogo dove ha sede tale organismo contro un assicuratore stabilito nel territorio di un altro Stato membro

Dispositivo

Il rinvio operato dall'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un'azione diretta contro l'assicuratore del presunto responsabile dell'incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

(Causa C-366/08) (¹)

[Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 95/2/CE — Allegato III, parte A — Direttiva 2001/113 — Allegato I, parte II, secondo comma — Confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente sorbato di potassio (E 202) come sostanza conservante — Nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero»]

(2009/C 267/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Convenuta: Adolf Darbo AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1) e dell'allegato I, sezione II, seconda frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU 2002, L 10, pag. 67) — Possibilità di commercializzare, con la denominazione «confettura extra», una confettura con un

tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente Sorbato di potassio (E 202) come agente conservante — Nozione di «confettura a basso tenore di zucchero»

Dispositivo

La nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero» di cui all'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ottobre 1998, 98/72/CE, comprende le confetture qualificate come «confetture» e come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero sensibilmente ridotto in rapporto al valore di riferimento del 60 %. Prodotti qualificati come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero pari al 58 % non possono essere considerati a basso contenuto di zucchero, ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Ordinanza della Corte 9 luglio 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-498/08 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Irricevibilità per mancato rispetto dei termini — Impugnazione manifestamente infondata)

(2009/C 267/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fornaci Laterizi Danesi SpA (rappresentante: M. Salvi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 settembre 2008, causa T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi/Commissione — rigetto da parte del Tribunale in quanto irricevibile della domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 12, pag. 383), nella parte in cui inserisce in detto elenco, con il codice IT20A0018, l'area di proprietà della ricorrente